

ASSOCIAZIONE di COOPERAZIONE e SOLIDARIETA'

STATUTO

Titolo I°

COSTITUZIONE, FINALITÀ, SOCI.

Art.1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l'Associazione A.C.S. Associazione di Cooperazione e Solidarietà.

L'acronimo ETS o l'indicazione "Ente del Terzo Settore" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Padova. Possono essere istituite ulteriori sedi operative in Italia e all'estero per il perseguimento dei fini sociali.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene attuata con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – FINALITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

A.C.S. è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e Organizzazione Non Governativa (ONG), riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 28, Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successiva Legge 11 agosto 2014, n. 125.

A.C.S. Associazione di Cooperazione e Solidarietà è iscritta nell'Elenco AICS delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) ai sensi dell'Art. 26 comma 3 della legge n. 125 del 11.08.2014 e trasmette il Decreto di riconoscimento n. 2016/337/000108/0.

A.C.S. nasce nell'ambito delle esperienze del movimento cooperativo e dei lavoratori, della cultura e pratica della pace, dei diritti umani, della solidarietà, nelle forme di una cooperazione partecipata in Italia e a livello internazionale.

Ha per finalità la promozione di iniziative ed azioni di sostegno all'auto sviluppo socio-economico sostenibile delle popolazioni dei Paesi impoveriti, di iniziative, a livello locale, in favore dei cittadini immigrati nel nostro Paese provenienti dai Paesi impoveriti, sempre in un'ottica di coordinamento con altre ONG, associazioni, enti e realtà locali con finalità analoghe, in osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività di cooperazione a livello nazionale ed internazionale.

L'A.C.S. per il conseguimento di tale finalità si prefigge:

- di sviluppare e rendere permanente nelle aree di residenza dei propri soci un movimento di solidarietà e di cooperazione con le popolazioni dei Paesi e territori impoveriti;
- di promuovere e sostenere, in collaborazione con Enti Pubblici, società civile ed organizzazioni sociali, qualificati programmi ed iniziative di solidarietà e di cooperazione internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi impoveriti, e dei cittadini immigrati presenti in Italia;
- di promuovere azioni di educazione allo sviluppo a largo spettro, a livello locale, regionale e nazionale, coinvolgendo anche i cittadini immigrati;
- di lottare contro l'emarginazione dei cittadini immigrati, anche con azioni di sostegno sociale, giuridico e legale, e per lo sviluppo di una società multiculturale, per una maggiore equità, convivenza e mutuo rispetto tra tradizioni ed esperienze diverse;
- di favorire iniziative di avviamento al lavoro, in forma cooperativa o tramite altre forme di auto-organizzazione, fra simpatizzanti e soci, immigrati e locali.

Art. 3 – ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attivi-

tà di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il perseguimento delle predette finalità, A.C.S. intende inoltre promuovere e realizzare:

- programmi di formazione professionale e gestionale per l'autogestione di associazioni popolari, comunitarie, sindacali, professionali, di cooperative, di piccole imprese familiari, di aziende di servizio pubblico, finalizzate alla produzione e all'auto sviluppo sostenibile;
- programmi di sensibilizzazione della popolazione nelle aree di competenza di ciascun socio o gruppo di appoggio, valorizzando anche esperienze di altre culture, sui temi della convivenza reciproca, della cooperazione, del rispetto, della solidarietà e della pace, uniti nell'azione verso un modello di nuovo ordine economico, sociale e ambientale internazionale che tenga in considerazione le esigenze dei popoli e delle persone oppresse e soggette a forme di sfruttamento iniquo. Tali programmi saranno sviluppati attraverso riunioni, conferenze, pubblicazioni e altro, sia direttamente, sia in collaborazione con le altre organizzazioni popolari, sindacali, ONLUS o Enti Pubblici;
- programmi di ricerca e di studi sulle ragioni e sulle conseguenze dello sviluppo iniquo, come ad esempio il fenomeno migratorio, sui reali fabbisogni delle popolazioni beneficiarie degli aiuti nei Paesi impoveriti, e per gli immigrati di quei Paesi in Italia;
- azioni in favore delle popolazioni dei Paesi impoveriti, coinvolgendo anche i cittadini immigrati presenti in Italia, provenienti da quei Paesi, collaborando per il duplice obiettivo dello sviluppo sostenibile dei loro Paesi e per la promozione associativa e cooperativa tra immigrati in Italia, contro l'emarginazione e per una società multiculturale.

L'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e finanziarie necessarie, opportune ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento dei propri scopi e finalità, l'A.C.S. potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle proprie finalità statutarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi, sempre in via accessoria e nei limiti della normativa di riferimento, l'A.C.S. potrà contribuire alla gestione di uno o più siti internet e profili in social network che perseguano le sue finalità, nonché curare l'edizione di stampe o pubblicazioni.

Art. 4 – QUALIFICA - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I soci possono essere

a) Persone fisiche;

b) Persone giuridiche, Enti e organizzazioni pubbliche e private, Associazioni e Società, rappresentate, su mandato scritto del legale rappresentante, da una persona fisica.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio presuppone la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, l'adesione al presente Statuto nella condivisione delle finalità indicate, l'iscrizione nell'apposito Libro dei Soci, il versamento della quota contributiva annuale. L'entità della quota è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci possono essere candidati alla nomina delle cariche sociali previste dal presente Statuto, senza discriminazione alcuna.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i Libri Sociali presso la sede operativa dell'Associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 – AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, e l'attività svolta;
- b) La dichiarazione di accettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Le Persone Giuridiche, Enti, Gruppi, Associazioni che intendono divenire soci devono allegare alla domanda di adesione i seguenti documenti:

- a) Statuto Sociale
- b) Delibera di adesione dell'organismo competente
- c) Elenco dei soci
- d) Indicazione del delegato a rappresentarli/le nell'Associazione.

Sull'accoglimento della domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo, previo colloquio conoscitivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Esso decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può delegare l'esame e l'accettazione della domanda ad un singolo consigliere.

Verificato il versamento della quota associativa, l'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio e la deliberazione di ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio viene meno:

- a) Per recesso:

* il socio può recedere dandone comunicazione scritta al Presidente entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

* ha effetto dal momento in cui viene data comunicazione. Il Presidente informerà immediatamente il Consiglio Direttivo;

b) Per esclusione:

* dopo sei mesi di accertata morosità contributiva, salvo comprovate giustificazioni accolte a maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo ;

* deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza di atteggiamenti ed azioni, giudicati dal Consiglio Direttivo contrari alle finalità dell'Associazione e/o in contrasto con i deliberati degli organismi e, nel caso di persone giuridiche, enti ed associazioni, per modifiche statutarie incompatibili con le finalità dell'A.C.S.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea mediante un'apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea che decide sull'istanza deve svolgersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

c) Per decesso del socio;

d) Per scioglimento.

Art. 7 – APPORTO DEI SOCI

L'Associazione si avvale per le proprie attività sociali dell'apporto personale, spontaneo e gratuito dei soci. L'organizzazione intende realizzare gli scopi sociali anche valorizzando l'esperienza, la storia, la professionalità dei soci nella promozione di iniziative e programmi sociali, culturali ed economici, in Italia e all'estero, attinenti alle finalità dell'Associazione.

Art. 8 – VOLONTARI

L'associazione può avvalersi in modo occasionale dell'ausilio di volontari non soci nello svolgimento delle proprie attività.

Ai volontari sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo II°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione di Cooperazione e Solidarietà:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) l'organo di controllo e l'organo di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile.

Art. 10 – L'ASSEMBLEA

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che detengono la qualifica di socio, con effetto immediato dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, e che siano in regola con le quote annuali di adesione.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati che siano enti del Terzo settore hanno un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile.

È ammesso il voto telematico ai sensi dell'art. 24 c.4 D.Lgs. 31 Luglio 2017 n.117. L'assemblea

può svolgersi in collegamento audio/video attraverso mezzi di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo non esaustivo, Skype, videoconferenze, teleconferenze) a condizione che:

- sia consentito l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione e alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, con preavviso di 15 giorni, su convocazione del Presidente od in caso di suo impedimento del Vicepresidente o su iniziativa del 51% dei soci in regola con il versamento della quota annuale di adesione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra le competenze inderogabili stabilite dall'art. 25 co.1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sono di competenza dell'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, e revoca l'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo, anche monocratico, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice Civile ;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il bilancio annuale dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 15.

I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Presidente, rappresentante legale dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Un consigliere verrà designato ad assumere la carica di Vicepresidente.

Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi dell'A.C.S., secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea e compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

In particolare:

- 1) predisporre il bilancio consuntivo e previsionale dell'Associazione che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- 2) delibera sull'ammissibilità dei soci e la loro eventuale decadenza;
- 3) delibera su tutto quanto concerne l'attività e la gestione dell'A.C.S.;
- 4) delibera sulle deleghe proposte dal Presidente per particolari responsabilità, scopi, funzioni o programmi da affidare ai membri del Direttivo o a cooperanti i quali possono pienamente rappresentare l'A.C.S. all'estero e/o in casi specifici;

- 5) determina la quota di adesione annuale dei soci;
- 6) promuove contatti ed intese per la promozione dell'A.C.S. a livello nazionale ed internazionale;
- 7) promuove progetti di cooperazione da realizzare anche congiuntamente con altre O.N.G. e associazioni ed enti;
- 8) promuove studi e ricerche inerenti la cooperazione allo sviluppo, i flussi migratori, gli squilibri Nord-Sud e tutte le attività attinenti le finalità sociali di ACS;
- 9) propone le modifiche statutarie che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di un Direttore Tecnico, determinandone le attribuzioni professionali e operative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

I verbali del Consiglio sono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente o, in caso di suo momentaneo impedimento, il Vicepresidente assume le seguenti funzioni:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) la responsabilità dell'attività dell'Associazione A.C.S. e dell'attuazione dello Statuto;
- c) la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e per quelli di straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio;
- d) cura con la direzione la stesura del bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO ED ORGANO DI REVISIONE

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'Assemblea l'organo di controllo monocratico o collegiale. Esso resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite i supplenti o, in assenza, attraverso una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Nei casi previsti dall'art. 31, co.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatoria la nomina di un Organo di revisione, collegiale o monocratico. Tale funzione può essere esercitata dall'organo di controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Assemblea può nominare, anche in assenza di un obbligo di legge, gli organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.

Art. 14 – DURATA DELLE CARICHE

La durata degli incarichi è quadriennale.

Art. 15 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 17 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e della Legislazione vigente.

Titolo IV°

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – DURATA E SCIoglimento

Art. 18 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote di adesione e contributi annuali dei soci, il cui ammontare è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Tutti i beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo siano acquisiti dall'associazione;
- Tutti i titoli azionari, le obbligazioni, le carte di credito e ogni altro bene mobile di proprietà dell'associazione;
- Ogni altra elargizione consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Associazione non persegue fini di lucro o di interesse privato. Le entrate sono costituite da:

- contribuzioni e devoluzioni liberali dei soci;
- contributi di società o singoli cittadini;
- contributi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dall'Unione Europea, dagli Enti pubblici e privati, nazionali e sovranazionali, erogate in relazione alle finalità dell'Associazione ed in base alle leggi vigenti.

L'A.C.S. può inoltre realizzare attività di raccolta fondi attraverso tutte quelle attività ed iniziative (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi, anche sportivi, solidali e culturali, concerti, cene, cineforum, ecc.), poste in essere al fine di finanziare le proprie attività, e attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contribuzioni di natura non corrispettiva.

Art. 20 – BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Una volta approvati, il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio so-

ciali, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 21 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 22 – DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei soci dell'Associazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea è organo sociale competente a decidere della devoluzione del patrimonio, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori, devolvendo l'eventuale attivo netto ad Enti del Terzo Settore senza fini di lucro con scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

Art. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 24 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati alla iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Le prescrizioni statutarie che non sono immediatamente efficaci poiché subordinate all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D.Lgs. 117/2017 acquisteranno efficacia solo successivamente ed in conseguenza dell'istituendo registro.